



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

**Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**



Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Tecnologie Biomediche

Meldola (FC), lì 14/04/2023
rif. protocollo n. 2765

Al Responsabile Servizio Acquisti
Al Responsabile Servizio Bilancio
All'Ufficio Ordini

Oggetto: Proroga del contratto per la fornitura del servizio di gestione, manutenzione e verifiche delle apparecchiature biomedicali ed elettromedicali in adesione alla Convenzione Intercent-ER "Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e verifiche delle apparecchiature biomedicali ed elettromedicali delle Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna. Lotto 1 - Global service".

CIG MASTER: 6833798482

CIG DERIVATO: 8204048295

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" ;
- L.R. n. 11 del 24.5.2004 con la quale la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna istituiva l'Agenzia Regionale Intercent.ER, prevedendo tra i compiti istituzionali di quest'ultima quello di effettuare gare centralizzate regionali alle cui Convenzioni le Aziende Sanitarie sono obbligate ad aderire, così come previsto dall'art. 21 comma 2 del summenzionato provvedimento, disposizione riaffermata dall'art. 3 della L.R. n. 28/2007;

Visto

- l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 e s.m.i. secondo cui nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di



Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Tecnologie Biomediche

prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Considerato che ai sensi dell'art. 21 comma 2 della L.R. n. 11/2004 citata sussiste l'obbligo per gli Enti di cui all'art. 19 comma 5 lett. a) medesima legge - fra cui le Aziende del Servizio Sanitario Regionale - di utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla sopra indicata Agenzia qualora occorra acquisire i prodotti/servizi in esse presente;

Dato atto che in data 20.02.2020 questo Istituto ha aderito alla Convenzione convenzione INTERCENT-ER attiva denominata "*Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e verifiche delle apparecchiature biomedicali ed elettromedicali delle Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna. Lotto 1 (Global Service)*" aggiudicato alla società H.C. Hospital



Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Tecnologie Biomediche

Consulting S.p.a. con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), via di Scolivigne n. 60/1- Località Grassina, P. IVA 03010380487;

Ravvisato che:

- il Servizio Tecnologie Biomediche dell'Istituto in data 20.02.2020 ha adottato il provvedimento prot. 1365 con cui si è aderito alla convenzione citata con le caratteristiche tecniche come da Capitolato tecnico e schema di Convenzione Intercenter, depositato in atti;
- è stato effettuato l'ordinativo di fornitura (num. Registro PI052957-20) per il Lotto 1 della convenzione in parola, con decorrenza del servizio dall' 04.05.2020 (così come prorogato con nota prot. 3258/2020) per la durata di 36 mesi dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura (con scadenza il 03.05.2023);

Considerato che l'attuale Convenzione è scaduta e che la nuova Convenzione non è ancora stata aggiudicata;

Considerato che è indispensabile garantire la continuità dei servizi di verifiche delle apparecchiature biomedicali ed elettromedicali dell'Istituto per cui tale Convenzione è stata attivata;

Visto l'art. 4 della Convenzione che stabilisce che *"Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER"*.

Considerato che per il tempo occorrente all'individuazione del nuovo contraente, ciascuna Amministrazione può valutare le modalità più opportune per dare continuità ai servizi, ivi incluso l'eventuale ricorso alla cosiddetta "Proroga tecnica" (Parere ANAC n. AG 33/13 del 16.05.2013);

Ritenuto che sussistano delle ragioni obiettivamente non dipendenti da questa Amministrazione, per le quali sia opportuno ricorrere all'istituto della "proroga tecnica" in modo da assicurare la continuità dei servizi attivati mediante adesione alla Convenzione Intercent-er



Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Tecnologie Biomediche

per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e verifiche delle apparecchiature biomedicali ed elettromedicali delle Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna. Lotto 1 - Global service , nelle more dell'individuazione del nuovo contraente;

Atteso che in caso di aggiudicazione del nuova procedura questo Istituto si avvarrà della facoltà di recesso anticipato e che l'eventuale risoluzione anticipata verrà comunicata all'attuale fornitore con un anticipo pari ad almeno 15 giorni;

Atteso che la ditta H.C. Hospital Consulting S.p.a. ha confermato la propria disponibilità alla prosecuzione dei servizi agli stessi patti e condizioni economiche e contrattuali già in vigore, per ulteriori 6 mesi;

Considerato che le spese relative trovano la propria fonte di finanziamento nelle risorse a disposizione al centro di costo "IRST COSTI GENERALI" con codice articolo prevalente I90002225;

Atteso che sul sito internet dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione, tra le FAQ pubblicate,finalizzate a chiarire il funzionamento del sistema AVCpass e le logiche sottese a quanto rappresentato nella Deliberazione ANAC n.111/2012, nella FAQ A42 si legge testualmente: "A42. Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto deve essere richiesto un nuovo codice CIG?

Non è prevista la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario. (...)";

Visto il CIG DERIVATO n. 8204048295 acquisito tramite il sistema istituito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per l'adesione alla Convenzione Intercent-er Lotto 4 - Verifiche elettriche e funzionali" - (numero convenzione Intercent-er 00002336) CIG MASTER CONVENZIONE: 6833798482;



Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Tecnologie Biomediche

Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l'impegno necessario per dare inizio al procedimento di affidamento della fornitura quantificato in complessivi € 35.337,78 (IVA esclusa);

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Verificata la copertura finanziaria;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;

Richiamata la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l'assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità.

DISPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di autorizzare la spesa e la proroga tecnica contrattuale (num. Registro PI052957-20) a favore della società H.C. Hospital Consulting S.p.a. con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), via di Scolivigne n. 60/1- Località Grassina, P. IVA 03010380487 alle medesime condizioni economiche della Convenzione Intercent-ER "Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e verifiche delle apparecchiature biomedicali ed elettromedicali delle Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna. Lotto 1 (Global Service)" - per il periodo da 04.05.2023 al 03.11.2023, nelle more nelle more dell'individuazione del nuovo contraente;
2. di dare atto che saranno clausole essenziali del contratto:
 - ammontare di spesa: complessivi € 35.337,78(IVA esclusa);



Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Tecnologie Biomediche

- durata dal 04.05.2023 al 03.11.2023;
 - facoltà di recesso anticipato in caso di aggiudicazione dell'appalto, con un preavviso di almeno quindici (15) giorni rispetto alla data di operatività del recesso stesso;
 - il pagamento dei corrispettivi a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;
3. di dare altresì atto che la spesa troverà copertura mediante imputazione al centro di costo "IRST COSTI GENERALI" con codice articolo I90002225 nell'annualità del bilancio di competenza;
 4. per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente atto negoziale si rinvia al precedente contratto di adesione e a tutti gli atti ad esso collegati;
 5. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è l'Ing. Americo Colamartini;
 6. di procedere agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 e di pubblicare ai sensi dell'art 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente atto sul sito dell'Istituto;
 7. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Area Economico e Finanziaria, al Dirigente dell'Area Provveditorato e supporto amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e agli uffici competenti per l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

Il Direttore Area Risorse Strutturali,
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico
Ing. Americo Colamartini
- Firmato digitalmente -